

COMUNE DI CALDIERO

PROVINCIA DI VERONA

Revisore dei Conti

(nominato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 35 del 29.09.2021)

Oggetto: PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO **"PERSONALE - AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023-2025. ESAME ED APPROVAZIONE."**

Il sottoscritto Dott. Fanchin Roberto, Revisore Unico dei Conti del Comune di Caldiero:

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"PERSONALE - AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023-2025. ESAME ED APPROVAZIONE."**

Viste le disposizioni di legge in materia di personale attualmente in vigore, in particolare:

- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", convertito con modificazioni dalla legge 58/2009, come modificato dall'art. 1, comma 853, della Legge 162/2019 che riscrive l'intera disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- il D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", che ha dato attuazione all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;

Preso atto che il Comune di Caldiero, come emerge dai dati esposti nella proposta di delibera, risultanti dai documenti contabili ufficiali approvati, si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del suddetto DM;

Preso atto altresì che ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020 i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'articolo 4, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

Visto inoltre il CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022, in particolare l'art. 13 "Norme di prima applicazione" e l'art. 15 "Progressioni tra le Aree";

Preso atto che in virtù dell'art. 13 comma 8 del CCNL 16 novembre 2022 di applicazione dell'art. 1 comma 612 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) gli enti possono stanziare risorse in misura massima dello 0,55% del monte salari 2018 per le procedure speciali di progressione tra aree effettuate ai sensi dell'art 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 16 novembre 2022 e dell'art. 52, comma 1-bis penultimo periodo del d. lgs. n. 165/2001; tali risorse, che come risulta dai calcoli dell'ufficio personale per il Comune di Caldiero ammontano ad € 2.588,99, essendo previste in forza di una disposizione di contratto collettivo nazionale, non soggiacciono alle condizioni che rendono possibile lo stanziamento di risorse destinate ad assunzioni (sostenibilità

finanziaria) né richiedono che sia garantita una misura adeguata (50%) per l'accesso dall'esterno (cfr. Aran CFL 209);

Considerato inoltre che gli enti continuano ad avere la possibilità di stanziare, in coerenza con i propri fabbisogni di personale, anche ordinarie risorse assunzionali, sussistendone le condizioni (in particolare per quanto concerne il rispetto dei parametri di sostenibilità finanziaria) a progressioni tra aree; in tal caso dovranno però garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno nella misura minima del 50% dei posti da coprire finanziati con ordinarie risorse assunzionali (cfr. Aran CFL 209);

Vista la proposta di programmazione del fabbisogno di personale 2023-2025 nella quale vengono previste:

per l'anno 2023:

- assunzione, mediante concorso pubblico, di un dipendente a tempo pieno e indeterminato appartenente all'area degli "Istruttori" avente mansione di istruttore tecnico nell'area dei servizi esterni con eventuale responsabilità di coordinamento; tale assunzione è subordinata alla effettiva cessazione di un dipendente con analogo inquadramento che ha presentato le dimissioni per collocamento a riposo a decorrere dal 01.12.2023 (ultimo giorno lavorato 30.11.2023);
- progressione tra aree, secondo le procedure straordinarie previste dall'art. 13 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, per un dipendente dall'area degli "Operatori Esperti" all'area degli "Istruttori" utilizzando in parte le risorse derivanti dallo 0,55 del monte salari 2018 ed in parte le ordinarie risorse assunzionali; la progressione è subordinata alla effettiva acquisizione della risorsa di cui al punto precedente così da rispettare il requisito del 50% di accesso dall'esterno;
- progressione tra aree, secondo le procedure straordinarie previste dall'art. 13 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, per un dipendente dall'area degli "Istruttori" all'area dei "Funzionari" utilizzando le risorse derivanti dallo 0,55 del monte salari 2018.

Per l'anno 2024:

- NESSUNA ASSUNZIONE PREVISTA

Per l'anno 2025:

- assunzione, mediante concorso pubblico, di un dipendente a tempo parziale 24 ore/ settimana e indeterminato appartenente all'area dei "Funzionari" addetto ai servizi bibliotecari;
- assunzione, mediante concorso pubblico, di un dipendente a tempo pieno e indeterminato appartenente all'area degli "Operatori Esperti" nell'area dei servizi esterni;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale 50% a tempo pieno per un "Istruttore Tecnico" dell'Area Urbanistica Edilizia Privata;

Vista la nota del Segretario Comunale prot. 5961 del 19 maggio 2023 con la quale viene ampiamente argomentata la permanenza del Comune di Caldiero nella fascia di virtuosità con un'incidenza della spesa largamente inferiore al valore soglia di cui alla tabella 1 art. 4 del DM 17 marzo 2020 e quindi la legittimità della assunzione di un dipendente nell'area degli Istruttori in sostituzione del personale cessato anche se la spesa prevista risulta essere superiore ai valori di incremento previsto dalla tabella 2 art. 5 a seguito di una diversa interpretazione intervenuta in merito alla spesa dei segretari comunali in convenzione;

Preso atto che, in merito alle progressioni tra aree, sia nella proposta di delibera sia nella citata relazione del segretario viene descritta la legittimità delle stesse in quanto finanziate in parte con le risorse previste dallo 0,55% del monte salari 2018 che, ai sensi dell'art. 13 comma 8 del CCNL 16 novembre 2022 di applicazione dell'art. 1 comma 612 della L. 234/2021 derogano ai limiti assunzionali ed in parte utilizzando economie di spesa accertate a seguito della precedente programmazione in esecuzione della quale si è provveduto alla sostituzione nel corso del 2022 di un dipendente di cat. D con un dipendente di cat. C;

Accertato infine che la programmazione 2025:

- non è più tenuta al rispetto dei limiti del regime transitorio di cui all'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020;
- consente con ampio margine il rispetto al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del citato DM come risulta dai prospetti allegati alla proposta di deliberazione;
- rispetta il principio della sostenibilità finanziaria in quanto, come emerge dalla proposta di deliberazione, l'amministrazione intende finanziare la maggior spesa di personale attraverso economie su spesa per servizi affidati all'esterno dell'ente con particolare riferimento al servizio bibliotecario ed ai servizi di manutenzione esterne del patrimonio comunale e delle strade;

Dato atto infine che:

- La programmazione tiene conto di quanto stabilito dalle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 22 luglio 2022 in G.U. n. 215 del 14.09.2022) che, pur salvaguardando l'autonomia organizzativa costituzionalmente riconosciuta ai Comuni, costituiscono comunque anche per essi un valido strumento di orientamento nella predisposizione dei propri piani di fabbisogni di personale;
- l'ente è rispettoso dei vincoli di finanza pubblica;
- l'ente ha rispettato i tempi medi di pagamento;
- l'ente alla data attuale è in regola con gli adempimenti BDAP;
- l'ente, occupando meno di 50 dipendenti ed essendo tenuto alla redazione del PIAO semplificato, ha ritenuto di adottare la programmazione del fabbisogno quale atto separato e indipendente aggiornando conseguentemente la sezione 3 del Piano di attività e programmazione triennio 2023-2025 (PIAO) approvato come documento "ricognitorio" con deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 14.03.2023;

Visti i pareri favorevoli del Segretario Comunale, del responsabile dell'Area Amministrativa e del responsabile del Servizio Finanziario;

TANTO PREMESSO

esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 54 del 17.05.2023 avente ad oggetto: "PERSONALE - AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023-2025. ESAME ED APPROVAZIONE.", ritenendo tale documento in sintonia con il dettato normativo, attestandone il rispetto pluriennale degli equilibri dei bilanci previsionali.

Caldiero, 26.05.2023

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Roberto Fanchin



